

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 4.8.2023

INFORMATIVA N. 24/2023

DL 10.5.2023 n. 51 - Proroghe di termini Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 3.7.2023 n. 87

INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. “Recepimento” della proroga di versamenti derivanti dalle dichiarazioni.....	pag. 2
2.1 Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti.....	pag. 2
2.2 Effettuazione dei versamenti dal 21.7.2023 al 31.7.2023 con la maggiorazione.....	pag. 2
2.3 Opzione per la rateizzazione dei versamenti.....	pag. 3
3. “Recepimento” della proroga per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività.....	pag. 4
3.1 Rideterminazione del costo di acquisto delle cripto-attività.....	pag. 4
3.2 Versamento dell’imposta sostitutiva.....	pag. 4
4. Proroga della garanzia sui mutui per la prima casa.....	pag. 5

1 PREMESSA

Con il DL 10.5.2023 n. 51 entrato in vigore l'11.5.2023, sono state emanate disposizioni urgenti, tra l'altro, in materia di proroghe di termini legislativi.

Il DL 10.5.2023 n. 51 è stato convertito nella L. 3.7.2023 n. 87 entrata in vigore il 6.7.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

2 "RECEPIMENTO" DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI

E' stata recepita la proroga, anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.6.2023 n. 98, del termine per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:

- dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi" o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

2.1 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

La proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

È confermato che possono beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

È confermato che possono beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

2.2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DAL 21.7.2023 AL 31.7.2023 CON LA MAGGIORAZIONE

Anche in relazione ai soggetti che possono beneficiare della proroga, resta fermo il termine del 31.7.2023 per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Tuttavia, in sede di conversione in legge del DL 51/2023 è stato stabilito che la suddetta maggiorazione dello 0,4% deve essere riproporzionata in ragione di giorno, per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023 (cioè sulla base di un periodo di 11 giorni).

La maggiorazione dello 0,4% non rimane quindi “ferma” indipendentemente dal giorno in cui viene effettuato il versamento, ma il suo ammontare dipende dal “ritardo” con il quale viene effettuato il versamento, rispetto alla scadenza del 20.7.2023 senza la maggiorazione.

In pratica, la situazione è quella riepilogata nella seguente tabella.

GIORNO DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA	MAGGIORAZIONE DA APPLICARE
21.7.2023	0,03636%
22.7.2023	0,07273%
23.7.2023	0,10909%
24.7.2023	0,14545%
25.7.2023	0,18182%
26.7.2023	0,21818%
27.7.2023	0,25455%
28.7.2023	0,29091%
29.7.2023	0,32727%
30.7.2023	0,36364%
31.7.2023	0,4%

2.3 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si possa beneficiare della proroga e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso scade:
 - il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
 - oppure il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% da parametrare in base al giorno di effettivo versamento successivo al 20.7.2023, come sopra indicato;
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

In pratica, le possibili situazioni sono riepilogate nelle seguenti tabelle (si veda la FAQ 6.7.2023 dell'Agenzia delle Entrate).

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA					
VERSAMENTO SENZA MAGGIORAZIONE			VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE		
Numero rata	Scadenza	Interessi	Numero rata	Scadenza	Interessi
1	20.7.2023	-	1	31.7.2023	-
2	21.8.2023	0,29%	2	21.8.2023	0,18%
3	18.9.2023	0,62%	3	18.9.2023	0,51%
4	16.10.2023	0,95%	4	16.10.2023	0,84%
5	16.11.2023	1,28%	5	16.11.2023	1,17%

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA					
VERSAMENTO SENZA MAGGIORAZIONE			VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE		
Numero rata	Scadenza	Interessi	Numero rata	Scadenza	Interessi
1	20.7.2023	-	1	31.7.2023	-
2	31.7.2023	0,11%	2	31.7.2023	-
3	31.8.2023	0,44%	3	31.8.2023	0,33%
4	2.10.2023	0,77%	4	2.10.2023	0,66%
5	31.10.2023	1,10%	5	31.10.2023	0,99%
6	30.11.2023	1,43%	6	30.11.2023	1,32%

3 “RECEPIMENTO” DELLA PROROGA PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

E’ stata recepita la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023, anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13.6.2023 n. 96, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle crypto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito legge di bilancio 2023.

In sostanza, si tratta della proroga del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle crypto-attività.

3.1 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su crypto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna crypto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

3.2 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

A seguito della proroga in esame, l’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un’unica soluzione, entro il 30.9.2023 (che sostituisce il precedente termine del 30.6.2023);
- in modo rateale (in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima), a partire dalla stessa data del 30.9.2023 (in luogo del 30.6.2023).

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

L'imposta sostitutiva è versata con il modello F24, per cui è consentita la compensazione con importi a credito.

Codice tributo

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva del 14% in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 36 ha istituito il codice tributo "1717", denominato "*Imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

In caso di versamento rateale, gli interessi dovuti sono cumulati all'imposta sostitutiva e versati con lo stesso codice tributo "1717".

4 PROROGA DELLA GARANZIA SUI MUTUI PER LA PRIMA CASA

E' prevista una proroga, sino al 30.9.2023, del termine (che scadeva il 30.6.2023) per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell'80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

La proroga della concedibilità della garanzia sino al 30.9.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. "prioritarie", le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%.

Studio Gorini s.r.l.